



Comune di Sospirolo

Provincia di Belluno

loc. Capoluogo, n. 105 – 32037 Sospirolo

P.I. 00164110256

REGOLAMENTO CIMITERIALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 54 DEL 29.09.1997

Modificato con deliberazione consiliare n. 36 del 29.09.2006.

Modificato con deliberazione consiliare n. 42 del 22.12.2008.

IL SINDACO
- Renato Moro -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, dei resti mortali mineralizzati (ossa) e delle ceneri.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della Legge 142/90, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento¹

1. La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona

¹ Articolo così sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2008. Si riporta di seguito il testo previgente:

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi: a) la visita necroscopica; b) il servizio di osservazione dei cadaveri; c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate nel territorio comunale individuate dal successivo art. 17; d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune (vedi art. 13), quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali; e) l'inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione (salvo quanto disposto dall'ultimo comma degli artt. 36 e 37); f) la deposizione delle ossa (o delle ceneri) in ossario comune; g) la cremazione; h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non ci siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegato "A" al presente Regolamento, di cui forma parte integrante".

indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi e le tariffe sono stabilite nella tabella allegato "B" al presente Regolamento di cui fa parte integrante.
3. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del DPR n. 285 del 1990.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio dello Stato Civile è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio Comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle autorizzazioni alla posa di monumenti funebri.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'Unità Sanitaria Locale o di altri Comuni.

CAPO III FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.)
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli art. 27, 28, e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso;
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale competente per Comune di partenza.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti.
2. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, avvalorata dai servizi sociali operanti sul territorio.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità di trasporti e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco;
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13

Trasporti funebri

1. Ai sensi dell'art. 19 2° comma DPR 285/90, il Comune non esercita il servizio nè esercita il diritto di privativa.
2. Per i trasporti effettuati da ditte private, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. citato, non è richiesto alcun diritto fisso.

Art. 14

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonchè ai percorsi consentiti.
2. L'Ufficio Comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 15

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 16
Riti religiosi

1. I Ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 17
Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 18
**Morti per malattie infettive-diffusive
o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 19
**Trasporto per e da altri Comuni
per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con Decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8;

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Art. 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasferimento di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 22

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Art. 23

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 24 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero del Capoluogo.

Art. 25 Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o ovunque decedute, erano nate nel Comune di Sospirolo.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel campo comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.
4. In casi particolari in cui sia comprovato un legame con la comunità sospirolese, il Sindaco può sempre, con proprio provvedimento motivato, disporre l'accoglimento e la sepoltura della salma interessata.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Il Comune si dota di adeguata cartografia periodicamente aggiornata, della situazione cimiteriale anche mediante strumenti informatici.

Art. 29 Piano regolatore cimiteriale

1. Spetta alla Giunta Comunale adottare un piano regolatore cimiteriale che tenga conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) ossario comune;

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 30 Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture - per inumazioni di durata di anni 20 - effettuate in aree di concessione.
2. Le dimensioni delle fosse per entrambe le sepolture vengono così stabilite:
lunghezza ml 2,20
larghezza ml 0,80
ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, D.P.R. 285/90.

Art. 31 Cippi e copritomba

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo (fornito e messo in opera dal Comune) costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. Saranno autorizzate solo lastre copritomba aventi le seguenti dimensioni massime:
lunghezza ml 1,70
larghezza ml 0,70
4. Qualsiasi manufatto da porsi sopra le sepolture non potrà essere collocato prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi dalla sepoltura, al fine di consentire il naturale assestamento del terreno. In tale periodo sarà cura del personale addetto al cimitero mantenere in ordine il cumulo di terra soprastante la fossa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza n. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 33
Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:
 - a) in presenza di defunto i cui congiunti siano titolari di concessione, regolarmente rinnovata, relativa ad un loculo occupato da salma tumulata da più di vent'anni. In questo caso il deposito provvisorio avviene in uno dei 5 (cinque) loculi tenuti a disposizione dell'Amministrazione. Sono esclusi prestiti o subconcessioni tra privati;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
2. La durata del deposito provvisorio non può superare i 3 (tre mesi).
3. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga nel caso di compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.
5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco per ulteriori cinque anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno preferibilmente escludendo i mesi di luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 35

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con anticipo di almeno 8 (otto) mesi e all'albo municipale. Tale comunicazione vale come informazione pubblica ad ogni interessato per ogni effetto; il Comune si riserva altre eventuali forme di comunicazione nel caso non si siano avuti contatti diretti con parenti interessati dopo il predetto avviso.

Art. 36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie non si possono effettuare nei mesi di luglio e agosto, salvo quelle per disposizione giudiziaria.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato e sono gratuite; in caso di esumazioni straordinarie su richiesta dei familiari si procederà a pagamento.

Art. 37
Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato - fissata in anni 30 - o comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni solo per trasferimento in altro Comune;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria;
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria addetto ai rinnovi delle concessioni a pagamento cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario Comunale, sarà esposto all'albo cimiteriale e all'albo municipale in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o loculi, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in un periodo minimo di cinque anni.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 20 anni dalla precedente tumulazione.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile ai sensi del comma 4.
10. L'estumulazione straordinaria su richiesta dei familiari sarà sottoposta al pagamento della tariffa.

Art. 38
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono gratuite, se straordinarie vale quanto disposto dagli ultimi commi degli articoli 36 e 37, restando gratuita la prima.

Art. 39
Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in celletta ossario o loculo, sia o meno presente un feretro.
2. La collocazione delle ossa può avvenire anche secondo le modalità dell'art. 44 comma III del presente Regolamento.²

Art. 40
Oggetti da recuperare

1. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
2. Gli oggetti richiesti o rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Responsabile del Servizio cimiteriale.

Art. 41
Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro il 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V
CREMAZIONE

Art. 42
Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

² Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2006.

Art. 43

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, comma 1, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è rilasciata solo in presenza delle condizioni riportate nel medesimo articolo.

Art. 44

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta ossario o loculo. Più urne cinerarie (ed anche resti oggetti di recupero in occasione di normale rotazione) possono essere collocate in unico loculo, sia o meno presente un feretro.
3. A richiesta degli interessati le urne cinerarie (ed anche resti oggetti di recupero in occasione di normale rotazione) possono essere collocate nei campi di inumazione comune o nei campi per fosse ad inumazione per sepolture private, con le seguenti modalità:
 - non devono essere a contatto diretto con la terra;
 - l'urna va collocata in apposito alloggiamento sigillato fissato sotto la piastra orizzontale (come risulta nel disegno allegato A al presente regolamento);
 - non devono impedire le operazioni di eventuale esumazione della salma.³

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 45

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 46

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero.
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.

³ Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2006.

Art. 47
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile d'Ufficio;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 48
Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

Art. 49
**Epigrafi, monumenti, ornamenti,
sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo i tempi, le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in relazione del carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in triplice copia, unitamente al progetto, anche sommario della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazioni in materia di plurilinguismo.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 50

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.
3. I rifiuti costituiti dagli ornamenti floreali avvizziti dovranno essere collocati negli appositi contenitori situati nell'area cimiteriale.

Art. 51

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. La concessione in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: sepolture individuali: loculi, poste individuali, ossarietti e aree.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessioni, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 Legge 8 giugno 1990, n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
8. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persona/e o concessionari/e;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;

Art. 53 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in anni 30 per loculi, loculi per bambini e cellette ossario;
 - b) in anni 20 per le aree a pagamento;

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo di concessione per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente all'atto del rinnovo.
4. In caso di primo rilascio di concessione nell'atto verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della sepoltura, se antecedente.
5. In caso di rinnovo della concessione, da effettuarsi nei termini previsti dall'art. 60 presente Regolamento, la durata decorre dal giorno successivo la scadenza della concessione.
6. Nel caso di scadenza della concessione antecedente il periodo minimo di sepoltura, il concessionario provvederà al prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione (o 10 per le aree). Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito nella tariffa in vigore all'atto del rinnovo, in modo proporzionale, fino al raggiungimento del periodo minimo di 20 anni per i loculi (e 10 anni per le aree).
7. Al fine di poter esercitare le facoltà di cui ai commi 3 e 4, da parte degli interessati, il Comune provvederà ad avvisarli con le modalità indicate nell'art. 35.

Art. 54

Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata può concedersi o a disposizione o in presenza della salma, ceneri per i loculi e le poste individuali;
2. L'assegnazione dei loculi di ultima costruzione avviene secondo l'ordine progressivo verticale dei loculi disponibili numerati da 1 a 60 e per i successivi solo in caso di decesso con la deroga di concessione di un secondo loculo attiguo, di norma orizzontalmente, al coniuge superstite o ai parenti di 1° grado o a altre persone in presenza di circostanze particolari valutate discrezionalmente dal Sindaco. Criterio di priorità è dato dalla data di presentazione della domanda di concessione.
3. In caso di espressa rinuncia anticipata, il Comune rientra immediatamente nella disponibilità del manufatto in quanto la concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, senza che il concessionario possa valutare alcunché.

Art. 55

Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (da intendersi composta dalle persone indicate nell'art. 433 C.C. e dai conviventi).
2. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione.

3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 56

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

CAPO II

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57

Revoca

1. Ai sensi dell'art. 92 2° comma DPR 285/90, le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente a 99 anni, rilasciata in data antecedente al D.P.R. n. 803/75, possono essere revocate quando siano trascorsi almeno 50 anni dall'ultima tumulazione.
2. Salvo quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, è inoltre facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;
3. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 58
Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) quando vi sia inadempienza all'obbligo di rinnovo a pagamento o ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete in base ad accertamento dei relativi presupposti, al Responsabile dell'Ufficio e viene vistata dal Sindaco.

Art. 59
Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti rispettivamente in campo comune, ossario comune.
2. Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 60
Estinzione

1. Le concessioni rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, senza che entro il termine perentorio di 30 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61
Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale da rilasciarsi dietro domanda.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e seguenti n quanto compatibili.

Art. 62
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri;
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti del presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale comunale operante nei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
6. I terzi che operano nel cimitero, in base ad appalto, rispondono per i propri dipendenti.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 63 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune, che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 64 Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 65 Registro di seppellimento

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile è conservato un registro di seppellimento che consente l'aggiornamento continuo delle sepolture. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria. Ogni posizione del registro fa riferimento ad un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero.

Art. 66 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto al seppellimento è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 67 Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio preposto predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza e delle esumazioni ordinarie.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo a quanto previsto dall'art. 60.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 69

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione (di croci, lapidi, busti) o la costruzione (di tombini, edicole, monumenti ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 70

Sepulture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova l'applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 71

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria


1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 72


Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di aver validità precedenti atti normativi, regolamentari ordinanze o altre disposizioni previgenti.

ALLEGATO A)



Dettaglio della realizzazione, evidenza sulla collocazione urna cineraria.



TARIFFE CIMITERIALI

	PRESTAZIONI CIMITERIALI⁴	IMPORTO €/cadauno
A)	Scavo di fossa in campo comune o in campo a concessione, eseguito con mezzo meccanico:	€ 170,00
B)	Scavo di fossa in campo comune o in campo a concessione, eseguito a mano:	€ 230,00
C)	Riesumazioni straordinarie da inumazioni, da autorizzarsi preventivamente da parte dell'Amministrazione comunale per precise e giustificate motivazioni oppure ordinate dall'Autorità Giudiziaria, al di fuori della rotazione ordinaria, ivi compreso lo scavo della fossa ed il suo ritombamento, eseguito con mezzo meccanico:	€ 170,00
D)	Riesumazioni come sopra, con scavo eseguito a mano:	€ 230,00
E)	Tumulazioni in area privata (dentro o fuori terra):	€ 150,00
F)	Recupero di resti mortali e loro collocazione in fossa comune o cassetta ossario:	€ 20,00
G)	Recupero di bara tumulata e suo spostamento in altra sede (escluso il trasporto al di fuori della sede del Cimitero):	€ 120,00
H)	Fornitura di cassetta-ossario, di dimensioni standard:	€ 25,00
I)	Fornitura di cassetta-ossario, su misura per la collocazione di due resti:	€ 50,00
L)	Estrazione da uno dei loculi per fine concessione e inumazione dei resti (prestazione a carico del Comune)	€/ora 120,00
M)	Prestazioni di mano d'opera specializzata per ulteriori servizi non previsti:	€/ora 22,00
N)	Desigillatura, risigillatura e gestione della lastra marmorea di chiusura del loculo ⁵ :	€ 70,00

Gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto dell'I.V.A.

	CONCESSIONI CIMITERIALI⁶	IMPORTO €
A)	Loculo (possesso per 30 anni) concessione iniziale	€ 2.500,00
B)	Loculo (possesso per 30 anni) rinnovo	€ 1.800,00
C)	Loculo per urne cinerarie (possesso per 30 anni)	€ 1.000,00
D)	Celletta ossario (possesso per 30 anni)	€ 1.000,00
E)	Area cimiteriale (tomba) (possesso per 20 anni)	€ 1.000,00

⁴ Prestazioni cimiteriali inserite con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2008.

⁵ Punto aggiunto in seguito alla Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 24.01.2012.

⁶ Concessioni cimiteriali aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2014.